

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Parere n.36 del 25.10.2023

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025.

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Ottobre in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca, acquisita la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 68 del 17.10.2023 avente ad oggetto: PIAO 2023/2025

visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs.n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
 - ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022, n° 81 concernente *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione), il Piano dei Fabbisogni Triennali del Personale, di cui all'articolo 6, commi 1°, 4° e 6° del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, è soppresso e assorbito nell'apposita sottosezione 3.3 della Sezione 3 del PIAO rubricata "Organizzazione e Capitale Umano", rubricata "Piano Triennale del Fabbisogno del Personale".*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

preso atto che:

- con il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;
- il D.M. del 17/03/2020 dispone che dal 20 aprile 2020, la nuova metodologia di calcolo del limite della spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557-quater L. N. 296/2006, è calcolata sul rapporto tra le spese del personale dell'anno 2019 e la media delle

entrate correnti del triennio 2018-2020 al netto del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità stanziato in competenza nel Bilancio 2020;

- al fine del controllo, il Revisore ha analizzato la proposta di delibera e tutti i suoi allegati, riferiti alla parte normativa e contrattuale;

vista

la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 68 del 17.10.2023, avente ad oggetto **“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025 - Approvazione”**;

appurato che:

- In data 03.05.23 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025, trasmesso in BDAP;
- In data 31.07.23 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto trasmesso in BDAP;

preso atto che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;

rilevato che:

- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- Il Comune di Villaspeciosa si trova nella fascia demografica di cui alla lettera b), avendo n.2571 abitanti alla data del 31 dicembre 2022.;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell’IRAP rilevata con l’ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020– 2021-2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 18,71 % , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale come riportato nella sottostante tabella:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2020	2021	2022
Dati da consuntivi approvati	2.986.080,75	3.064.832,64	3.401.577,59
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2022	146.713,66		

Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 3.003.862,79
--	----------------

Per il Comune di Villaspeciosa il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2022} \quad \text{€ 561.866,74}}{\text{Media entrate netto FCDE} \quad \text{€ 3.003.862,79}} = \% 18,71$$

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Villaspeciosa ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

percentuali massime incremento di personale in servizio (rispetto a 2018)						
abitanti	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<1000	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	
tra 1.000 e 1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%	
tra 2.000 e 2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%	30%
tra 3.000 e 4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	
tra 5.000 e 9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%	
tra 10.000 e 59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%	
tra 60.000 e 249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%	
tra 250.000 e 1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	
oltre 1.500.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%	
Spesa personale 2018	494.083,87	494.083,87	494.083,87	494.083,87	494.083,87	494.083,87
Capacità assunzionali dal 2020 (valori cumulati)	592.900,64	617.604,84	632.427,35	637.368,19	642.309,03	642.309,03

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

rilevato che con il presente atto:

- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva, nell'anno 2023, pari a quella dell'anno 2009.;

vista la proposta di piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025, nella quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento e nel rispetto della vigente normativa in materia, come di seguito elencate:

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

PRESENTA, la seguente asseverazione relativamente al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio e mantenimento:

A S S E V E R A Z I O N E
L I M I T A T A
S U L R I S P E T T O P L U R I E N N A L E
D E G L I E Q U I L I B R I D I B I L A N C I O
D . M . 1 7 M A R Z O 2 0 2 0

Il Revisore Unico,

visti

- ✓ gli atti predisposti dal Servizio Finanziario in merito al rapporto "Spesa del Personale 2022 e media delle Entrate Correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" pari al 18,71 %

rilevato che

- ✓ l'Ente avendo le spese del personale al di sotto del valore soglia ai sensi del D.M. del 17 marzo 2020, viene classificato come Ente virtuoso per cui può ampliare il margine di spesa per personale per l'anno 2023 fino a raggiungere il valore soglia del 29,00%;

considerato che

- ✓ Il rispetto degli equilibri di Bilancio alla luce del D.M. 01 agosto 2019 e successive modificazioni e integrazioni, individua i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo;
- ✓ I saldi dei nuovi equilibri si basano sui risultati di competenza, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo;
- ✓ con la precisazione della Commissione Arconet della riunione del 11/12/2019, Il risultato di competenza W1 e l'equilibrio di Bilancio W2 sono indicatori che rappresentano gli **equilibri della gestione del bilancio**, mentre **l'equilibrio complessivo W3** svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione;
- ✓ lo stato di salute finanziaria dell'Ente, **si misura soprattutto sotto il profilo dell'equilibrio corrente e a supporto dell'analisi**, potrebbero rilevarsi altri indicatori che consentono di analizzarne la gestione, evidenziando i parametri di criticità specifici e/o situazioni di disequilibrio;

dato atto che

- ✓ in tal fattispecie, per poter asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, comporta **un'attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente**, sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli dei bilanci di previsione;

ASSEVERA

limitatamente agli Equilibri di Bilancio la spesa del Personale relativa alle modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025 in merito al rapporto "Spesa del Personale

2022 e media delle Entrate Correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”, con riserva di monitorare l’equilibrio complessivo nella restante parte dell’anno 2023;

rammenta

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di Giunta Comunale numero 68 del 17.10.2023 , avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025 Approvazione “.

✓ **Condizionato:**

- a) al costante mantenimento degli Equilibri e alla salvaguardia da determinarsi in riferimento alla normativa vigente;
- b) al monitoraggio dei flussi di cassa generati dalla riscossione delle Entrate.

Cagliari, 25 ottobre 2023

Firmato digitalmente

Il Revisore Unico

Dr. Gian Luca Zicca